



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 128 del 23/12/2011 -**  
**Determinazione nr. 3164 del 23/12/2011**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Società Italiana Membrane S.p.A. - Rinnovo di autorizzazione allo scarico in Rio Fossatiella di acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Pasiano di Pordenone, Via Galoppat, n. 134.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- il signor Casarin Gianguido nato a Preganziol (TV) il 08.02.1937 e residente in Preganziol (TV) via Zago n.1, in qualità di Amministratore delegato della Società Italiana Membrane S.p.A., con sede legale in comune di Pasiano di Pordenone, via Galoppat, n. 134, ha presentato istanza, datata 23.12.10 assunta al prot. n. 807 del 05.01.11, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in Rio Fossatiella di acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Pasiano di Pordenone, Via Galoppat, n. 134, di cui alla Determinazione Dirigenziale nr. 71 del 11.01.08;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni:
  - del 26.05.11 assunte al protocollo n. 43425 del 06.06.11;
  - del 09.06.11 assunte al protocollo n. 46904 del 14.06.11;
  - del 05.08.11 assunte al protocollo n. 61603 del 12.08.11;
  - del 13.12.11 assunte al protocollo n. 87359 del 20.12.11;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

sottoscritti dal titolare dello scarico e con timbro di professionista abilitato:

- Planimetria schema scarichi (aggiornamento 05.08.11);
- estratto planimetria fognatura pubblica datato dicembre 2010;

sottoscritti dal titolare dello scarico:

- nota Società Boer Group S.r.l. del 26.05.11;
- nota Società Acque del Basso Livenza S.p.A. del 01.06.11;
- "precisazioni" di data 23.12.10;
- comunicazione della Società del 13.12.11;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 11.01.08:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue di data 18.12.06 sottoscritta dal titolare dello

scarico;

a firma anche di tecnici abilitati:

- relazione tecnica di data 18.12.06;
- due relazioni tecniche sul sistema di depurazione delle acque meteoriche;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma dell'Amministratore delegato della Società e di data 23.12.10;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che

presso l'insediamento si producono membrane impermeabilizzanti bituminose con e senza accoppiamento di materiale isolante termico;

gli scarichi oggetto di autorizzazione sono individuati nella planimetria con le lettere B e C, in particolare:

- le acque che generano lo scarico B sono costituite dalla commistione delle acque di prova dell'impianto antincendio, delle acque meteoriche di dilavamento di tetti e piazzali, delle acque provenienti dall'impianto di condizionamento e delle acque di dilavamento dei piazzali che trascinano particelle derivanti dell'attività;
- le acque che generano lo scarico C sono costituite dalla commistione delle acque di prova dell'impianto antincendio e delle acque di dilavamento dei piazzali che trascinano particelle derivanti dell'attività;

le acque degli scarichi B e C vengono inviate a due sistemi separati di trattamento costituiti dalle seguenti apparecchiature: vasca di dissabbiatura, partitore di portata con sfioro delle acque di seconda pioggia, vasca di ulteriore separazione delle particelle plastiche e tubazione a sifone verso lo scarico; prima dello scarico è predisposta una rete a maglia opportuna;

gli scarichi B e C sono accessibili per i controlli, nei nuovi "Pozzetti prelievo campioni" indicati in Planimetria schema scarichi, e il loro recapito finale è il corso d'acqua superficiale Rio Fossatiella;

nell'area aziendale vi sono delle immissioni di altre acque, in particolare acque meteoriche di dilavamento, alcune delle quali commiste a domestiche, che non trasportano con sé elementi residuali di tali attività e non oggetto della presente autorizzazione;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'Amministratore delegato ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere in merito alla accessibilità degli scarichi per il campionamento, con nota del 25.03.11 prot. n. 26445, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché è stato informato il Comune di Pasiano di Pordenone;

PRESO ATTO CHE:

ARPA, con nota del 13.07.11 assunta al prot. n. 55604 del 20.07.11, ha evidenziato *"...si ritiene adeguato prevedere la realizzazione di un pozzetto appositamente dedicato..."* per gli scarichi terminali B e C;

la Società, con nota del 13.12.11 assunta al prot. n. 87359 del 20.12.11, ha comunicato di aver eseguito

i due pozzetti per il prelievo campionamenti sugli scarichi B e C secondo quanto richiesto dall'ARPA ed indicato negli elaborati grafici allegati alla nota integrativa dello scorso 11.08.11,

PRESO ATTO CHE la Società Acque del Basso Livenza S.p.A., con nota del 01.06.11, ritiene non opportuno l'invio delle acque reflue provenienti dagli scarichi B e C in fognatura visto che le suddette acque sono prive di carico organico e che l'impianto di depurazione sito in via Galoppat 120 è di piccole dimensioni; il sovraccarico idraulico in occasione di eventi meteorici consistenti può compromettere il risultato della sedimentazione statica finale;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato referti di analisi di acque allo scarico al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico in acque superficiali;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 710,00 di data 30.12.10 introitati:

- € 600,00 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
  - € 110,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 8255 e 8256 del 30.12.10;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano, il costo per l'istruttoria Provincia e le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e, pertanto, si procederà a conguaglio dietro presentazione di fattura da parte di detto Ente;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 07 del 22.06.11, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

## D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, la Società Italiana Membrane S.p.A., con sede legale in Pasiano di Pordenone, via Galoppat, n. 134, è autorizzata, nella persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore, allo scarico in Rio Fossatiella di acque reflue provenienti dall'insediamento sito in Pasiano di Pordenone, Via Galoppat, n. 134, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
  
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettata per gli scarichi la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
  - b) gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
  - c) vengano effettuati gli autocontrolli sui reflui all'uscita dai sistemi di depurazione con frequenza almeno annuale sui parametri COD, Solidi Sospesi Totali, Materiali grossolani e Idrocarburi Totali;
  - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la Società;
  - e) il rispetto dei valori limite di emissione non potrà essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - f) la griglia, posizionata prima dello scarico, abbia una maglia di luce inferiore al diametro minimo delle particelle plastiche;
  - g) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue, compresa la griglia di cui alla lettera f) del presente punto, devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi e delle particelle che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
  - h) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non dovranno immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
  
3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
  - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
  - b) predisporre, per il personale addetto ai sistemi di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
  - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;

- d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
  5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
  6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 11.01.16. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
  7. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.
  8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
  9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
  10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
    - di applicazione di nuove disposizioni;
    - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
    - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
    - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
  11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
  12. Di dare atto che le spese da sostenersi riguardano, tra l'altro, le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e pertanto si procederà a conguaglio dietro presentazione di fattura da parte di detto Ente.

13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Pasiano di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 23/12/2011

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni